



Obbligo 14 - Il Soggetto attuatore adotta il **sistema informatico utilizzato dal Ministero della salute**, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute.

Riferimento al C.I.S.: art. 5, co. 1, lett. o)

Funzione di controllo: prevenzione della corruzione / controllo strategico di gestione.

Principali indicazioni ministeriali: L'attività di rendicontazione deve essere registrata sul sistema informativo utilizzato dall'amministrazione centrale o sul sistema informativo Regis, in conformità con le procedure previste all'interno dei Sistemi di gestione e controllo delle singole amministrazioni centrali titolari di misure PNRR

Linee guida par. 5